



Regione Toscana



ALLEGATO A

***P.O.R. FSE Toscana 2014/2020
Piano esecutivo regionale della Garanzia per i Giovani 2014-2015
Regione Toscana
Settore Formazione e Orientamento***

AVVISO PUBBLICO PER TIROCINI NON CURRICULARI – GARANZIA GIOVANI

La Regione Toscana, Settore Formazione e Orientamento, adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- a) del Reg. n. 1303 (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP e disposizioni generali sul FESR, FSE, Fondo di Coesione e sul FEAMP che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 e in particolare il capo III “ammissibilità della spesa e stabilità” e l'articolo 65 circa il periodo di ammissibilità della spesa a partire dal 1° settembre 2013;
- b) del Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che stabilisce gli obiettivi del FSE, inclusa la Youth Employment Initiative, gli interventi finanziabili, le disposizioni specifiche e le tipologie di spese ammissibili;
- c) del Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e considerato che in applicazione dell'art. 15 dello stesso regolamento gli Stati membri devono impegnare le risorse dell'iniziativa per i giovani nel primo biennio di programmazione 2014-2015 nell'ottica di accelerare l'attuazione della YEI, in coerenza, tra le altre, con le disposizioni dell'art. 19 del Reg. (UE) n. 1304/2013 e dell'art. 29 comma 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che consentono l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI prima della presentazione dell'accordo di partenariato e come confermato dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione che evidenzia l'urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate dalla YEI;
- d) della proposta dell'Accordo di Partenariato, trasmesso dal Governo nazionale alla Commissione europea in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” (cui in questo documento ci si riferisce con l'abbreviazione PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- e) della Comunicazione della Commissione COM(2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- f) della Raccomandazione del Consiglio 2013/C 120/01 del 22/4/2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM(2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani ed invita gli Stati Membri a garantire ai giovani un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- g) del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” presentato alla Commissione Europea in data 23 dicembre 2013, di cui la Commissione Europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB7gc(2014) e in particolare il par. 2.2.1 “Governance gestionale” in cui è stabilito che l'attuazione di Garanzia Giovani avvenga mediante la definizione di un unico programma operativo nazionale – PON YEI, che preveda le Regioni e la Province autonome come organismi intermedi;
- h) del DPR n. 196 del 3/10/08 recante “Regolamento di esecuzione del Reg. CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione” relativamente alle spese ammissibili sul Fondo FSE, pubblicato sulla GURI n. 294 del 17/12/08;
- i) della Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Toscana, relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 296 del 7 aprile 2014 e sottoscritto in data 30 aprile 2014, che assegna alla Regione Toscana Euro 64.877.981,00, di cui Euro 48.658.486,00 a titolo di quota UE ed Euro 16.219.495,00 a

titolo di quota Stato, a cui si aggiungono le risorse per gli adempimenti di assistenza tecnica, pari ad Euro 1.301.656,00, di cui Euro 976.242,00 a titolo di quota UE ed Euro 325.414,00 a titolo di quota Stato;

- j) della DGR n. 511 del 16/06/2014 avente ad oggetto il “Piano di attuazione della Garanzia per i giovani della Regione Toscana” che ha approvato il “Piano esecutivo Regionale della Regione Toscana della Garanzia per i Giovani” (Allegato A) e la Governance del Piano di Attuazione della Garanzia Giovani (Allegato B) e in particolare la Scheda n. 5 del Piano in cui sono indicati i tirocini extra curriculari come azioni prevista e finanziata dal piano in accordo con quanto stabilito dalla L.R. 32/2002 e dal regolamento regionale di esecuzione della stessa n. 47/R del 08/08/2003;
- k) della DGR n. 956 del 3/11/2014 che approva gli aggiornamenti al “Piano esecutivo regionale della Garanzia Giovani per i giovani - Regione Toscana” precedentemente approvato con DGR n. 511 del 16/06/2014 che modifica il “Piano esecutivo Regionale della Regione Toscana della Garanzia per i Giovani” (Allegato A) e la Governance del Piano di Attuazione della Garanzia Giovani (Allegato B) e in particolare la Scheda n. 5 del Piano in cui sono indicati i tirocini extra curriculari come azioni prevista e finanziata dal piano in accordo con quanto stabilito dalla L.R. 32/2002 s.m.i. e dal regolamento regionale di esecuzione della stessa n. 47/R del 08/08/2003 s.m.i per i quali la DGR ridetermina i requisiti di età dei tirocinanti per l'accesso ai finanziamenti della Garanzia Giovani fissando il target di età dei giovani NEET nella fascia 18 -29 anni;
- l) delle note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 25537 del 04/07/2014 e n. 28386 del 28/07/2014 relative all'attuazione della YEI;
- m) della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definita “**legge**”;
- n) del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definito “**regolamento**”;
- o) del Programma Regionale di Sviluppo approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49 del 29/6/2011 ed in particolare del “Progetto Integrato Giovani Sì”;
- p) del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 32/2012;
- q) della DGR n. 256 del 02/04/2012 con la quale vengono quantificati sia il contributo regionale da erogarsi al soggetto ospitante per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese, sia l'incentivo all'inserimento lavorativo del tirocinante con contratto a tempo indeterminato e vengono stabiliti i relativi limiti di età, d'ora in poi definita “**delibera**”;
- r) del decreto dirigenziale n.1253 del 02/04/2012 con il quale è approvato lo schema di convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante e lo schema di progetto formativo ai sensi dell'art. 17ter, comma 4 della legge, d'ora in poi definito “**decreto**”;
- s) della DGR n.122 del 27/02/2013 con la quale viene stabilito l'importo dell'incentivo per l'assunzione a tempo determinato del tirocinante con contratto di durata non inferiore a due anni;
- t) dell'articolo n. 71 della L.R. n. 57/2013 (Legge finanziaria per l'anno 2014), al fine di garantire la continuità delle politiche di coesione del periodo 2007 – 2013 con il successivo ciclo 2014 – 2020, autorizza la spesa di euro 82.000.000,00 destinata ad iscrivere a carico del bilancio di previsione 2014 le future quote comunitarie, nazionali e di cofinanziamento regionale dei programmi a titolarità della Regione Toscana cofinanziati dall'Unione europea con il Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

- u) della Decisione di Giunta n. 29 del 17/03/2014 “Obiettivo competitività regionale e occupazionale FESR e FSE 2014-2020. Riparto delle risorse tra programmi operativi”;
- v) della Decisione di Giunta n. 3 del 17/03/2014 con cui si dà avvio alla gestione in anticipazione per l'anno 2014 dei Programmi regionali FSE, FESR, FEASR - Ciclo 2014-2020;
- w) della Decisione di Giunta n. 13 del 17/03/2014 “Piano di copertura della quota regionale di cofinanziamento al ciclo di programmazione 2014-2020”;
- x) della Decisione di Giunta n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;
- y) dell'avvio del Piano di attuazione italiano della Garanzia giovani è avvenuto a livello nazionale il 1 maggio 2014;
- z) della DGR n. 591 del 14/07/2014 e della successiva DGR n. 1020 del 18/11/2014 che approva la proposta del POR FSE 2014-2020 della Regione Toscana e in particolare la priorità di investimento A.1 “Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” dell'Asse A “Occupazione” che all'obiettivo specifico A.1.1. “Aumentare l'occupazione dei giovani” prevede la seguente azione “Misure di politica attiva, tra le quali l'apprendistato, incentivi all'assunzione, tirocini e altre misure di integrazione istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità professionale, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)” , in complementarietà con quanto previsto dal Piano esecutivo regionale della Garanzia per i Giovani.

Art. 1 - Finalità e risorse finanziarie

In attuazione del “Piano esecutivo regionale della Garanzia per i Giovani” – Scheda 5 “Tirocini extra curriculari” e dell'Asse A “Occupabilità” del POR FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico A.1.1. “Aumentare l’occupazione dei giovani” che al suo interno prevede specifiche azioni di politica attiva del lavoro tra le quali l'incentivazione alle assunzioni e lo svolgimento di tirocini, il presente avviso promuove lo sviluppo di tirocini, secondo quanto previsto nella legge e nel regolamento, a favore dei giovani NEET iscritti al portale regionale/nazionale di Garanzia Giovani e che hanno sottoscritto il Patto di Servizio presso un CPI, disciplinando le modalità di erogazione al soggetto ospitante:

- del contributo regionale per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario erogato al tirocinante a titolo di rimborso spese;
- dell'incentivo per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a due anni presso il medesimo soggetto ospitante privato di coloro che hanno concluso il periodo di tirocinio.

Non sono finanziati dal presente avviso i tirocini per mobilità geografica – Garanzia Giovani che saranno oggetto di un specifico bando dedicato.

Gli interventi oggetto del presente avviso, inizialmente finanziati con risorse regionali, verranno successivamente posti a carico del finanziamento FSE concorrendo all’indice di realizzazione del POR FSE 2014-2020, in quanto conformi alle finalità e alle regole dello stesso.

Agli interventi finanziati sul presente avviso verranno applicate le procedure per la gestione e il controllo degli interventi proprie del FSE .

Nel caso in cui le richieste di finanziamento risultino superiori alle risorse disponibili, saranno attivate le procedure stabilite dalla Decisione di Giunta n. 4 del 07/04/2014 per la definizione dei criteri di valutazione delle richieste di finanziamento pervenute al fine di predisporre una graduatoria delle domande finanziabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili per le tipologie di contributo di cui agli articoli 3 e 7.

L'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie sono subordinati al rispetto dei vincoli del Patto di stabilità per ciascuna annualità. Il Settore Formazione e Orientamento si riserva la possibilità di sospendere o revocare l'avviso secondo le disposizioni regionali relative al Patto di stabilità.

Le risorse finanziarie disponibili per far fronte agli oneri a carico della Regione per l'erogazione del contributo regionale a copertura parziale/totale del rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante, quantificate in Euro 2.000.000,00, sono reperite sul Piano esecutivo Regionale della Garanzia per i Giovani 2014-2015.

Le risorse per l'erogazione dell'incentivo all’inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a due anni sono reperite all'interno del POR FSE 2014-2020, avviso GiovaniSi.

Art. 2 - Validità dell’avviso

Il presente avviso si applica alle richieste di ammissione alla procedura di rimborso inviate ai CPI e alle richieste di concessione dell’incentivo per l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato presentate alla Regione Toscana a far data dal **1° febbraio 2015**.

Art. 3 - Rimborso spese forfetario e contributo regionale

La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve prevedere l'erogazione al tirocinante di un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante di almeno € 500,00 mensili lorde.

I criteri di ammissibilità della domanda di contributo sono specificati all'art. 4.

Per i tirocinanti nella fascia d'età 18-29 anni, la Regione eroga un contributo di € 300,00 su richiesta del soggetto ospitante, secondo le modalità di cui agli articoli 5 – 6 del presente avviso.

Se il tirocinante è un soggetto disabile o svantaggiato, di cui all'art.17 ter, comma 8 della legge, l'importo del contributo regionale è pari a Euro 500,00 mensili.

Art. 4 - Criteri di ammissibilità all'erogazione del contributo regionale

Ai fini dell'ammissibilità all'erogazione del contributo regionale, i tirocini devono essere svolti in Toscana presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante.

I tirocinanti:

1. devono essere residenti in Toscana o in altra regione italiana ammissibile alla YEI (ivi comprese le regioni ammissibili per la flessibilità concessa ex art. 16 del Reg. UE n. 1304/2013);
2. devono avere una età compresa tra i 18 anni compiuti e i 30 anni non ancora compiuti al momento della registrazione nel portale di Garanzia Giovani;
3. non devono essere occupati né iscritti a un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione;
4. devono essere iscritti al portale regionale webs.rete.toscana.it/idol/garanzagiovani/index.html o al portale nazionale www.garanzagiovani.gov.it;
5. devono aver sottoscritto il Patto di Servizio della Garanzia Giovani presso un CPI.

Il requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o formazione deve essere posseduto al momento della registrazione al Programma della Garanzia Giovani e deve essere mantenuto durante tutto il tirocinio.

Art. 5 - Ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale

Il soggetto ospitante, in possesso dei requisiti di cui all'art. 86 ter del regolamento, che intenda ottenere il contributo regionale di cui al presente avviso deve presentare domanda di ammissione alla Regione Toscana per il tramite dei Centri per l'Impiego della Provincia in cui ha sede il soggetto ospitante, utilizzando lo schema di domanda riportato nell'allegato n. 1 al presente avviso entro la data di inizio del tirocinio stesso; **in caso di invio per posta si specifica che fa fede la data indicata dal timbro postale.**

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- convenzione con il soggetto promotore;
- progetto formativo;
- copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità.

La fase istruttoria di ammissibilità sarà svolta dai Centri per l'Impiego ed il giorno 15 del mese saranno trasmessi in Regione i tirocini riferiti al mese precedente.

Ogni mese, con riferimento alle domande pervenute entro il mese precedente, la Regione determina l'ammissibilità delle stesse con riferimento a quanto previsto dal presente avviso.

La Regione comunicherà l'esito dell'istruttoria di ammissione al contributo con le modalità di cui all'art. 9 del presente avviso.

In caso di proroga di un tirocinio già attivato, il soggetto ospitante, per accedere alla procedura di erogazione del contributo regionale per l'ulteriore periodo, deve presentare istanza mediante l'allegato 2 alla Regione Toscana per il tramite dei Centri per l'Impiego almeno entro la data di inizio della proroga, specificando:

- il nome del tirocinante;
- la motivazione della proroga e la sua durata;
- che la stessa non supera, sommata al precedente periodo di tirocinio, i limiti massimi di durata di cui all'art. 17ter commi 7 e 8 della legge.

In caso di proroga del tirocinio è ammissibile a finanziamento una sola richiesta di proroga.

Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio (chiusura estiva del soggetto ospitante, per esempio) devono essere indicati nel progetto formativo; quest'ultimo dovrà indicare la durata del tirocinio al netto della sospensione.

Tale durata sarà il dato considerato per l'erogazione del contributo e il calcolo del monte presenze. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6 - Erogazione del contributo regionale al soggetto ospitante

La richiesta del contributo regionale a copertura parziale o totale del rimborso spese forfetario di cui all'art. 3 viene presentata dal soggetto ospitante alla Regione per il tramite del CPI competente mediante l'allegato 3 al presente avviso; tale richiesta deve avvenire nei 30 giorni successivi al termine del periodo di tirocinio; **in caso di invio per posta si specifica che fa fede la data indicata dal timbro postale.**

Tale termine è perentorio ed il suo mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione di contributo da parte della Regione.

Sono ammesse richieste di contributo intermedie solo nei seguenti casi:

- tirocini attivati nei confronti dei soggetti disabili o svantaggiati di cui all'art. 17 ter, comma 8 della legge, per i quali è consentita la presentazione della richiesta di rimborso ogni sei mesi dall'inizio del tirocinio;
- tirocini di cui alle lettere b) e c) dell'art.17 bis, comma 2 della legge attivati nei confronti di soggetti laureati che abbiano durata semestrale e che risultino prorogati per un medesimo periodo, per i quali è consentita la presentazione di una richiesta di rimborso riferita al primo semestre di tirocinio.

Le richieste di contributo intermedie andranno presentate entro 30 giorni successivi al termine del semestre. Nel caso di mancata presentazione dei rimborsi semestrali, è consentita la presentazione di una nuova richiesta entro 30 giorni dal termine del semestre successivo. **La mancata presentazione dell'ultima richiesta semestrale entro 30 giorni dalla fine del tirocinio comporterà la non erogazione del contributo da parte della Regione Toscana.**

La comunicazione con cui è richiesto il contributo regionale è corredata dalla seguente documentazione:

1. bonifici bancari/postali attestanti l'avvenuto pagamento su base mensile/bimestrale del rimborso spese forfetario al tirocinante; nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente è ammesso il pagamento tramite assegno circolare corredato della quietanza rilasciata dal tirocinante; si precisa che non sono ammesse altre modalità di erogazione del rimborso spese al tirocinante, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori al bimestre;
2. relazione finale sul periodo di tirocinio redatta dal tutore del soggetto ospitante che attesti la regolarità delle attività svolte, con particolare riferimento al progetto formativo e al numero delle ore di tirocinio effettuate;
3. copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità.

L'erogazione del contributo regionale può avvenire solo se:

1. il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in ore, previste dal progetto formativo; nel caso di rimborso semestrale, il 70% sarà calcolato sul monte ore del semestre; nel caso di proroga il 70% delle presenze è dato dalla somma del periodo iniziale di tirocinio e della sua proroga;
2. il tirocinio sia stato svolto almeno per la durata minima prevista dall'art.17 ter, comma 7 della legge (due mesi);
3. non siano state attivate, presso l'unità locale in cui è ospitato il tirocinante, procedure di cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o contratti di solidarietà per attività equivalenti a quelle del tirocinio.

L'eventuale interruzione del tirocinio deve essere comunicata al Centro per l'Impiego entro 5 giorni, come previsto dalla vigente normativa sulle comunicazioni obbligatorie.

Ogni mese, con riferimento alla documentazione pervenuta il mese precedente, il Centro per l'Impiego verifica la sua regolarità.

In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probatoria, il Centro per l'Impiego, per una sola volta, richiederà le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla verifica della documentazione in possesso del Centro per l'Impiego.

Al termine delle operazioni di verifica la Provincia trasmetterà alla Regione entro il 5 del mese successivo l'elenco dei soggetti ospitanti e le relative somme da rimborsare riferite alle richieste di pagamento pervenute entro la fine del mese precedente.

Il Centro per l'Impiego competente, una volta concluso il tirocinio, registra le competenze acquisite dal tirocinante sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 17 ter della L.R. 32/2002.

Il contributo regionale di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo previsto dall'”Avviso pubblico tirocini non curriculari – GiovaniSi” approvato con D.D. n. 3367 del

29/07/2014 e dall'”Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore degli appartenenti alle professioni ordinistiche per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori”.

Art. 7 - Modalità di erogazione dell'incentivo all'inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a due anni

Il soggetto ospitante **privato** che al termine del tirocinio intenda accedere al contributo previsto dall'art. 21, comma 2, lett. d) quater della legge per l'assunzione del tirocinante a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a due anni, di cui al presente articolo, dovrà inoltrare alla Regione Toscana – Settore Formazione e Orientamento, il modello allegato 4 al presente avviso corredato della copia del contratto di lavoro stipulato con il tirocinante e la dichiarazione “de minimis” (allegato 5) di cui al successivo art. 8 entro i seguenti termini:

- 30 giorni dal termine del periodo di prova, in caso di assunzione a tempo indeterminato o, in assenza del periodo di prova, entro 30 giorni dalla data di assunzione;
- 30 giorni dalla data di assunzione in caso di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a due anni.

Ulteriori condizioni per l'erogazione del contributo sono le seguenti:

1. il contratto di lavoro deve essere stipulato entro 30 giorni dal termine del tirocinio o della sua proroga;
2. il tirocinio deve essere stato svolto per almeno due mesi.

I termini sopra indicati sono perentori e il loro mancato rispetto non permetterà l'erogazione dell'incentivo.

Al termine dell'istruttoria, la Regione Toscana approverà con decreto dirigenziale l'elenco dei soggetti ospitanti ammessi all'erogazione dell'incentivo. Successivamente alla certificazione del decreto al soggetto ospitante sarà comunicata l'ammissione a finanziamento con le modalità di cui all'art.9. Nel caso in cui l'istruttoria abbia esito negativo, la Regione Toscana comunicherà al soggetto ospitante il diniego con le stesse modalità di cui all'art. 9.

L'interruzione del periodo di tirocinio e la conseguente assunzione nel rispetto dei termini e delle condizioni sopra previste consente l'erogazione dell'incentivo.

L'incentivo all'assunzione di cui al presente articolo:

1. non è cumulabile con misure analoghe previste dalla Regione Toscana o da altre Amministrazioni pubbliche, né con il bonus occupazionale INPS previsto alla scheda n. 9 del Piano esecutivo regionale della Garanzia per i Giovani, approvato con DGR n. 956 del 3/11/2014;
2. non è erogato per assunzioni che devono essere obbligatoriamente effettuate dal soggetto ospitante (ad esempio, per la legge n.68/99);
3. non è erogato per le assunzioni effettuate mediante contratto di apprendistato;
4. non è erogato a soggetti ospitanti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla data di presentazione dell'istanza.

Misura dell'incentivo

Il contributo in base alla DGR n.256/12 e alla DGR n.122/13 è così quantificato:

Assunzioni a tempo indeterminato

- a) € 8.000,00 per l'assunzione presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti in età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti;
- b) € 10.000,00 per l'assunzione presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti di cui all'art.17 ter comma 8 della legge.

Assunzione a tempo determinato con contratto di durata non inferiore ai due anni

- a) € 4.000,00 per l'assunzione presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti in età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti;
- b) € 5.000,00 per l'assunzione presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti di cui all'art. 17 ter, comma 8, della legge.

Le somme sopra riportate si riferiscono ad un'assunzione *full time*; sono ridotte del 50% in caso assunzione *part time*.

Per contratto di lavoro *full time* si intende il numero di ore stabilite dal CCNL applicato dal soggetto ospitante; per contratto di lavoro *part time* si intende almeno il 50% delle ore stabilite dal contratto *full time* previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante. Non saranno ammesse richieste di contributo per *part time* inferiori al 50% dell'orario *full time* stabilito dal CCNL applicato dal soggetto ospitante.

In caso di assunzione a tempo indeterminato, il soggetto ospitante è vincolato a non interrompere il rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo per almeno due anni e sei mesi successivi all'assunzione. Il soggetto ospitante è tenuto a dare immediata comunicazione al Settore Formazione e Orientamento della Regione Toscana relativamente a modifiche inerenti il rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo inviandone la documentazione relativa.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, si procederà alla revoca dell'incentivo secondo le modalità di seguito specificate:

Assunzioni a tempo indeterminato

E' prevista la **REVOCA TOTALE nel caso in cui si verifichi entro 30 mesi dall'assunzione la seguente ipotesi:**

- attivazione di ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga - contratti di solidarietà) per attività **equivalenti a quelle per cui è stato assunto il tirocinante** nelle unità locali ubicate nel territorio regionale.

E' prevista la **REVOCA PARZIALE** nella misura del 50% **nel caso in cui si verifichino entro 30 mesi dall'assunzione le seguenti ipotesi:**

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Nel caso di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part-time (per almeno il 50% delle ore stabilite dal contratto full-time previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante), a partire dalla data di tale trasformazione il contributo verrà conseguentemente riproporzionato tenendo conto del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 30 mesi.

Assunzioni a tempo determinato con contratto di durata non inferiore ai due anni

E' prevista la REVOCA TOTALE **nel caso in cui si verifichi entro il termine finale del contratto la seguente ipotesi:**

- attivazione di ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga - contratti di solidarietà) per attività **equivalenti a quelle per cui è stato assunto il tirocinante** nelle unità locali ubicate nel territorio regionale.

E' prevista la REVOCA PARZIALE nella misura del 50% **nel caso in cui si verifichino entro il termine finale del contratto dall'assunzione le seguenti ipotesi:**

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

La revoca totale del contributo comporta, oltre alla restituzione della quota capitale, anche la restituzione degli interessi legali che saranno calcolati:

- dalla data dell'erogazione del contributo alla data in cui l'impresa comunicherà, con le modalità previste dall'art. 9, la cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla data dell'erogazione del contributo alla data della comunicazione al soggetto ospitante dell'accertamento d'ufficio;
- dalla data di erogazione del contributo alla data del recupero dello stesso nei restanti casi.

La revoca del contributo sarà disposta con decreto dirigenziale del dirigente del Settore Formazione e Orientamento.

Art. 8 - Disposizioni in materia di aiuti di Stato

L'incentivo di cui all'art.7 del presente avviso è soggetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato "de minimis" stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal Reg. (UE) n. 360/2012 relativo agli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" (ai sensi dell'art.2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 e secondo la definizione di "impresa unica" data di seguito) non può nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis", incluso l'aiuto in oggetto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada) la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d'interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti "de minimis".

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (decreto di impegno), indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti "de minimis" all'impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell'esercizio finanziario della società in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto ricada nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un'auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio finanziario e dei due precedenti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui la concessione del presente incentivo comporti il superamento della soglia "de minimis" il contributo sarà concesso fino al raggiungimento della soglia stessa.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del "de minimis", i contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell'articolo 2359 del Codice Civile o parasociale del tipo c.d. dei "sindacati di voto", di cui alla lettera a) dall'articolo 2341 bis del Codice Civile o all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, tali imprese devono essere considerate come "**impresa unica**". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto de minimis è "l'impresa unica" e non la singola impresa che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell'"impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis e la sua creazione derivi da un'**acquisizione o fusione**, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti de minimis - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una **scissione**, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Se nell'arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l'impresa ha **modificato ramo di attività** (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola "de minimis" – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice **modifica della ragione sociale** della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi "de minimis" ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione "de minimis" deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di "de minimis" nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

L'Amministrazione si riserva di effettuare un'attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di Stato.

Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.

I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti "de minimis" per le seguenti attività (Classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli¹:

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca²:

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.

Art. 9 - Modalità di comunicazione

Le Province e l'Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 5 e 6 mediante InterPro (http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/inter_pro.wp)

¹ La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

² Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

oppure attraverso la Posta Elettronica Certificata (regionetoscana@postacert.toscana.it), specificando nell'oggetto il riferimento all'Iniziativa Garanzia Giovani.

Le comunicazioni diverse da quelle di cui agli artt. 5-6 che perverranno con una delle modalità sopra elencate non saranno prese in considerazione.

Il soggetto ospitante si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione prevista dall'art. 7 del presente avviso ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci - <https://web.e.toscana.it/apaci>. In alternativa è possibile inviare la documentazione di cui all'art. 7 del presente avviso anche tramite PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

La Regione comunicherà l'ammissione a contributo regionale mediante la pubblicazione del decreto dirigenziale di impegno sul sito del progetto GiovaniSi (<http://www.giovanisi.it> – sezione Tirocini). Il decreto dirigenziale di impegno comprensivo degli allegati contenenti l'elenco dei tirocini ammessi a finanziamento e di quelli non ammessi sarà pubblicato anche sul BUR e sulla banca dati on line degli atti amministrativi della Giunta Regionale (<http://www.regione.toscana.it>).

Art. 10 - Informazione e pubblicità

Il procedimento è predisposto in conformità al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006 pubblicato sulla G.U.C.E. L 371 del 27.12.2006).

Art. 11 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte della Regione Toscana. E' disposta la decadenza dal contributo regionale o dall'incentivo all'assunzione, con contestuale restituzione delle somme eventualmente percepite comprensive degli interessi maturati, qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Formazione e Orientamento della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Gabriele Grondoni.

Art. 13 - Modifiche dell'avviso - revoca

Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell'Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 14 - Tutela della privacy

I dati personali dei quali gli uffici regionali e degli Enti promotori o loro incaricati entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", secondo le disposizioni specifiche approvate da ciascun Ente.

Art. 15 - Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito del progetto regionale GiovaniSì (<http://www.giovanisi.it> – sezione Tirocini).

Ulteriori informazioni possono essere reperite presso i Centri per l'Impiego provinciali i cui indirizzi, telefoni ed indirizzi di posta elettronica sono indicati a questo indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/-/servizi-per-l-impiego-delle-province>.

Ulteriori contatti al n. verde GiovaniSì 800098719 e all'indirizzo di posta elettronica info@giovanisi.it.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla L.R. n.32/2002 e s.m.i., al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. nonché alla regolazione normativa, regolamentare, amministrativa vigente in materia.

ALLEGATI ALL'AVVISO

All. 1: modello di richiesta di ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale

All. 2: modello di richiesta di ammissione alla procedura di erogazione del contributo regionale per proroga del tirocinio

All. 3: modello di richiesta di erogazione del contributo regionale

All. 4: modello di richiesta di incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato / determinato con contratto di durata non inferiore a due anni

All. 5: modello dichiarazione “de minimis”

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Gabriele Grondoni

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a Soggetto ospitante / Tirocinante,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dal presente avviso pubblico, dalla LR 32/2002 e dal POR FSE 2014-2020;
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l'istruttoria delle domande e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata assegnazione del contributo regionale o dell'incentivo all'assunzione;
4. i dati (limitatamente agli esiti finali delle procedure di assegnazione del contributo regionale o dell'incentivo all'assunzione) saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme regionali regolanti la pubblicità degli atti amministrativi;
5. il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Regionale, Giunta Regionale;
6. il responsabile del trattamento è il Settore Formazione e Orientamento della Giunta Regionale;
7. gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del/dei responsabile/i;
8. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.